

O.N.M.I.C.

Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili

Associazione di Promozione Sociale — APS

CODICE ETICO NAZIONALE

Adottato dall'Organo di Amministrazione con delibera del 09.09.2025

Aggiornamento in vigore dalla data di adozione — Sostituisce ogni precedente versione

PREMESSA

Il presente Codice Etico Nazionale (di seguito "Codice") costituisce l'insieme dei principi, dei valori e delle regole di condotta che l'O.N.M.I.C. — Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili APS (di seguito "ONMIC" o "Associazione") adotta quale strumento fondamentale di governo etico della propria attività.

L'ONMIC, fondata il 18 ottobre 1961 e iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale (Repertorio n. 74325, C.F. 01645980580), opera senza finalità di lucro per la tutela e la promozione della dignità delle persone con disabilità, degli invalidi civili e di tutti coloro che vivono situazioni di disagio fisico, psichico, sociale ed economico.

Il presente Codice è redatto in coerenza con: lo Statuto Nazionale ONMIC APS; il Regolamento Nazionale per il Tesseramento; il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017); la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD); il D.Lgs. 62/2024 in materia di disabilità; la Costituzione della Repubblica Italiana; i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il rispetto del presente Codice è condizione essenziale per chiunque agisca in nome e per conto dell'ONMIC, a qualsiasi titolo e a qualsiasi livello della rete associativa.

SEZIONE I — DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 — Destinatari

Il presente Codice si applica, senza eccezioni, a tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'ONMIC, e in particolare a:

- I soci ordinari, sostenitori e benemeriti della Sede Nazionale.
- I membri dell'Organo di Amministrazione, il Presidente e il Vicepresidente.
- I componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove nominati.
- I volontari che operano nell'ambito delle attività associative.
- I lavoratori dipendenti e i collaboratori, ove presenti.
- I Delegati territoriali nominati dalla Presidenza Nazionale.

- I referenti e rappresentanti delle sedi affiliate e delle delegazioni territoriali, nei limiti degli accordi di affiliazione e del Regolamento Nazionale.
- Chiunque agisca in nome e per conto dell'Associazione, anche occasionalmente.

Art. 2 — Ambito di applicazione

Il Codice si applica a tutte le attività svolte dall'ONMIC, ivi incluse quelle realizzate attraverso piattaforme digitali, canali di comunicazione istituzionale, eventi online e in presenza, e attività di coordinamento con le sedi affiliate e le delegazioni territoriali. Le sedi affiliate sono enti autonomi tenuti ad adottare nei propri regolamenti interni principi equivalenti a quelli del presente Codice, in coerenza con il modello valoriale dell'ONMIC.

SEZIONE II — PRINCIPI FONDAMENTALI

I principi fondamentali dell'ONMIC, sui quali si fonda ogni attività e ogni relazione interna ed esterna, sono i seguenti:



Dignità della persona

L'ONMIC pone la dignità della persona al centro di ogni propria azione. Ogni attività è svolta nel rispetto incondizionato dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), dal D.Lgs. 62/2024 e dagli accordi internazionali sui diritti umani, senza discriminazioni di sesso, età, origine etnica, religione, orientamento sessuale, condizione economica o sociale.



Solidarietà e inclusione

L'Associazione opera ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, promozione dell'inclusione e contrasto a ogni forma di emarginazione. L'attività dell'ONMIC mira a creare condizioni di pari opportunità e piena partecipazione alla vita sociale per tutte le persone in condizione di svantaggio, con particolare attenzione alle persone con disabilità, agli anziani, ai minori e alle famiglie fragili.



Legalità e conformità normativa

Tutti i destinatari del Codice sono tenuti al rigoroso rispetto delle leggi vigenti, delle normative di settore — in particolare del D.Lgs. 117/2017, del D.Lgs. 62/2024, del GDPR e della normativa fiscale applicabile — nonché delle disposizioni statutarie, regolamentari e del presente Codice. L'ONMIC condanna qualsiasi comportamento che possa configurare violazioni di legge, atti di corruzione, conflitti di interesse non dichiarati o utilizzo improprio delle risorse associative.



Trasparenza e correttezza

L'ONMIC garantisce la massima trasparenza nella gestione delle proprie attività, nella rendicontazione economica e nei rapporti con i soci, le istituzioni, i partner e i beneficiari. Ogni comunicazione interna ed esterna deve essere veritiera, chiara e non ingannevole. Il bilancio e la Relazione di Missione sono redatti in conformità al D.Lgs. 117/2017 e depositati al RUNTS nei termini previsti.

**Democrazia interna e partecipazione**

L'Associazione promuove la partecipazione attiva e consapevole di tutti i soci alla vita associativa, garantendo il pieno esercizio dei diritti democratici sanciti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale per il Tesseramento. Gli organi associativi operano in modo collegiale, nel rispetto delle prerogative di ciascuno, favorendo il confronto e la pluralità di opinioni.

**Gratuità e assenza di fini di lucro**

L'attività dei soci e dei volontari è prestata in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto. Il tesseramento alla Sede Nazionale è gratuito ai sensi del Regolamento Nazionale per il Tesseramento (art. 1). Le sedi affiliate hanno autonomia di prevedere quote proprie, che restano nella loro esclusiva disponibilità (art. 11 del Regolamento). Nessuna risorsa dell'Associazione può essere destinata a vantaggio personale dei soci, degli amministratori o di altri soggetti, se non nei limiti espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto.

**Riservatezza e protezione dei dati**

I destinatari del Codice sono tenuti alla riservatezza in merito alle informazioni personali dei soci, dei volontari, dei beneficiari e di chiunque entri in contatto con l'Associazione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. I dati personali dei beneficiari sono trattati esclusivamente dalle sedi e delegazioni competenti per territorio e non sono trasmessi alla Sede Nazionale in forma nominativa.

**Accessibilità digitale e inclusione tecnologica**

In coerenza con le proprie finalità istituzionali e con la normativa vigente (L. 4/2004, Linee Guida AGID, PNRR), l'ONMIC si impegna a garantire l'accessibilità digitale di tutti i propri strumenti di comunicazione e a promuovere la cultura della digitalizzazione inclusiva tra le sedi affiliate, le delegazioni territoriali e i beneficiari, con particolare attenzione alle persone con disabilità e alle categorie più vulnerabili.

SEZIONE III — REGOLE DI CONDOTTA

Art. 3 — Conflitto di interessi

I destinatari del Codice sono tenuti a evitare situazioni in cui i propri interessi personali — o quelli di soggetti a loro collegati — possano confliggere con gli interessi dell'Associazione. In caso di potenziale conflitto di interessi, il soggetto interessato è tenuto a:

- Dichiarare immediatamente la situazione di conflitto all'Organo di Amministrazione o all'Organo di Controllo, ove nominato.
- Astenersi dal partecipare a deliberazioni o decisioni che riguardino la materia oggetto di conflitto.

- Non utilizzare informazioni acquisite nell'ambito dell'attività associativa per vantaggio personale o di terzi.

Si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile per gli amministratori e l'art. 2382 c.c. per le cause di ineleggibilità e decadenza.

Art. 4 — Utilizzo delle risorse associative

Le risorse economiche, patrimoniali e strumentali dell'Associazione devono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali. È vietato l'uso privato di beni, strumenti, informazioni o risorse associative. Ogni spesa deve essere documentata, autorizzata e coerente con i programmi approvati dagli organi competenti. Le spese operative della Sede Nazionale sono a carico delle sedi affiliate ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e dell'art. 11 del Regolamento Nazionale per il Tesseramento.

Art. 5 — Rapporti con le istituzioni, i partner e i terzi

Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli enti finanziatori — tra cui il Fondo per la Repubblica Digitale, i fondi europei e i bandi PNRR — i partner e i fornitori, i destinatari del Codice devono mantenere un comportamento corretto, trasparente e rispettoso delle norme vigenti. È assolutamente vietato offrire, promettere o accettare, direttamente o indirettamente, denaro, doni, utilità o altri vantaggi al fine di influenzare decisioni o ottenere trattamenti di favore.

Art. 6 — Comunicazione esterna e utilizzo del nome e del logo

L'utilizzo del nome, del logo e dei segni distintivi dell'ONMIC è riservato alle attività istituzionali autorizzate dagli organi competenti, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto. Ogni comunicazione pubblica effettuata in nome dell'Associazione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente o dall'Organo di Amministrazione e deve rispettare i principi di veridicità, correttezza e non discriminazione. Ogni utilizzo di piattaforme digitali, siti web e canali social nell'ambito delle attività ONMIC deve rispettare gli standard di accessibilità digitale previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 — Tutela dei beneficiari e delle persone con disabilità

I destinatari del Codice devono garantire il massimo rispetto nei confronti delle persone beneficiarie delle attività dell'ONMIC, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili: persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali; persone anziane; minori; famiglie in condizione di povertà; migranti e richiedenti protezione internazionale. È fatto divieto assoluto di qualsiasi forma di abuso, sfruttamento, discriminazione o comportamento lesivo della dignità dei beneficiari.

In coerenza con il D.Lgs. 62/2024 (riforma della disabilità) e con la Convenzione ONU CRPD, l'ONMIC promuove il diritto alla vita indipendente, all'autodeterminazione e alla piena inclusione sociale delle persone con disabilità, opponendosi a ogni logica meramente assistenzialistica.

Art. 8 — Ambiente di lavoro e relazioni interne

L'ONMIC promuove un ambiente associativo basato sul rispetto reciproco, sulla collaborazione e sull'assenza di qualsiasi forma di discriminazione, molestia, violenza o comportamento lesivo della dignità personale. Ogni segnalazione relativa a comportamenti scorretti sarà trattata con riservatezza e valutata con imparzialità dagli organi competenti. La segnalazione in buona fede di presunte violazioni — anche nelle forme del whistleblowing previste dalla normativa vigente — non comporta alcuna forma di ritorsione nei confronti del segnalante.

Art. 9 — Gratuità del tesseramento e autonomia delle sedi affiliate

In conformità al Regolamento Nazionale per il Tesseramento, il tesseramento alla Sede Nazionale è gratuito e non comporta il versamento di alcuna quota associativa. Tale principio è inderogabile per la Sede Nazionale e costituisce elemento identitario dell'ONMIC APS.

Le sedi affiliate e le delegazioni territoriali, in quanto soggetti giuridici autonomi, hanno facoltà di prevedere un tesseramento a titolo oneroso nel rispetto del D.Lgs. 117/2017. Le quote così raccolte restano nella disponibilità esclusiva della sede che le ha percepite e non sono in alcun modo dovute o trasferite alla Sede Nazionale. Ogni soggetto affiliato è tenuto al rispetto della normativa fiscale e contabile applicabile alla propria forma giuridica.

Art. 10 — Digitalizzazione e accessibilità

I destinatari del Codice sono tenuti a promuovere e sostenere i processi di digitalizzazione e di accessibilità digitale nell'ambito delle proprie funzioni, in coerenza con gli obiettivi strategici dell'ONMIC in materia di inclusione digitale. L'utilizzo di strumenti digitali gratuiti e accessibili per lo svolgimento di attività associative — incluse riunioni, eventi e comunicazioni — è incoraggiato quale pratica di efficienza, inclusività e riduzione dei costi a carico della rete associativa.

SEZIONE IV — ATTUAZIONE, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 11 — Impegno al rispetto del Codice

I destinatari del Codice si impegnano a conoscerlo, rispettarlo e a segnalare eventuali violazioni o situazioni di rischio all'Organo di Amministrazione o all'Organo di Controllo, ove nominato. L'ONMIC si impegna a diffondere il Codice a tutti i livelli della rete associativa, a renderlo disponibile sul sito www.onmic.it e a fornire adeguata formazione ai nuovi soci e ai referenti delle sedi affiliate.

Art. 12 — Violazioni e sanzioni

Le violazioni del presente Codice, accertate dagli organi competenti nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, possono comportare, in proporzione alla gravità del fatto:

- Richiamo scritto formale.

- Sospensione temporanea da incarichi o attività associative.
- Esclusione dall'Associazione, deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.
- Segnalazione alle autorità competenti in caso di rilevanza penale o amministrativa dei fatti accertati.

Le sedi affiliate sono tenute ad adottare procedure sanzionatorie equivalenti nei propri regolamenti interni per le violazioni commesse nell'ambito della propria organizzazione.

Art. 13 — Aggiornamento del Codice

Il presente Codice è soggetto a revisione periodica da parte dell'Organo di Amministrazione, anche in relazione all'evoluzione normativa — in particolare del Codice del Terzo Settore, del D.Lgs. 62/2024 in materia di disabilità, della normativa sull'accessibilità digitale e delle disposizioni europee in materia di diritti fondamentali — e alle indicazioni degli organi di vigilanza del Terzo Settore. Le modifiche sono approvate dall'Organo di Amministrazione e comunicate a tutti i destinatari.

Art. 14 — Entrata in vigore

Il presente Codice Etico Nazionale entra in vigore dalla data di adozione da parte dell'Organo di Amministrazione e sostituisce ogni precedente documento di analoga natura adottato dall'ONMIC APS.